

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 75 DELL'8/07/2024

OGGETTO: Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti presenti negli impianti del Comune di Milano in gestione a Milanospport, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 – REP. 71/2024 - Decisione a contrarre.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanospport S.S.D. S.p.A. per lo svolgimento delle proprie attività, necessita di affidare il Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti presenti negli impianti del Comune di Milano in gestione a Milanospport, mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023, per cui ha stimato un valore presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 pari ad € 139.900,00 (euro centotrentanovemilanovecento/00) oltre I.V.A., determinato moltiplicando il costo del servizio per ogni EER per la quantità dei rifiuti da smaltire oltre al costo del trasporto e servizi annessi, dalla data di comunicazione della Determina di aggiudicazione fino al 31/12/2024;

Rilevato che il sottoscritto ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP), il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole



dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che si è ritenuto di individuare quale operatore economico per l'espletamento del Servizio in oggetto la società a2a Ambiente S.p.A., con sede legale a Brescia alla Via Alessandro Lamarmora n. 130, C.F. 01255650168 e P.IVA 01066840180, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di invitare la società a2a Ambiente S.p.A, con sede a sede legale a Brescia alla Via Alessandro Lamarmora n. 130, C.F. 01255650168 e P.IVA 01066840180, a presentare offerta per il Servizio in oggetto per un importo complessivo presunto pari ad € 139.9000,00 (euro centotrentanove-milanovecento/00) oltre I.V.A. dalla data di comunicazione della Determina di aggiudicazione fino al 31/12/2024;
- 2) di nominare, ai sensi dell'art. 15 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, nel ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dr. Lorenzo Enrico Lamperti;
- 3) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Milanosport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dr. Lorenzo Enrico Lamperti